

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
515/2015/R/IDR**

**SEPARAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO**
Orientamenti finali

Documento per la consultazione

29 ottobre 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e di revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, avviato con la deliberazione 4 agosto 2011, ARG/COM 115/11, e successivamente integrato con la deliberazione 28 giugno 2012, 266/2012/R/COM.

Il presente documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di unbundling contabile del servizio idrico integrato e completa il quadro regolatorio in materia di separazione contabile del SII, sviluppando orientamenti in tema di:

- *perimetrazione dell'Attività di "Depurazione", nonché articolazione delle restanti Attività e Comparti, Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise;*
- *modalità e procedure di separazione contabile di costi e ricavi tra i diversi Ambiti Territoriali Ottimali, prevedendo contestualmente i relativi criteri di attribuzione delle poste contabili comuni a più Ambiti;*
- *trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e, in particolare, dei beni indisponibili dati in concessione al gestore del SII;*
- *semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile per i gestori di minori dimensioni;*
- *indicazioni per la predisposizione degli schemi contabili per i Conti Annuali Separati, con specifico riferimento agli schemi di conto economico, stato patrimoniale e prospetto delle immobilizzazioni.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, entro il **20 novembre 2015**, le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'invio all'indirizzo di posta elettronica unitaATI@autorita.energia.it.*

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Sistemi Idrici - Unità Assetti, Ricerca e Innovazione Idrica-
in collaborazione con la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Unità Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
e-mail: unitaATI@autorita.energia.it

INDICE

SINTESI	4
1 Introduzione	5
2 Osservazioni in esito al documento per la consultazione 379/2015/R/IDR	7
3 Perimetrazione di Attività e Comparti	12
4 Funzioni Operative Condivise	16
5 Separazione contabile in ATO.....	20
6 Separazione contabile delle immobilizzazioni materiali delle imprese del servizio idrico integrato.....	23
7 Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile	26
8 Prime indicazioni per la predisposizione dei Conti Annuali Separati.....	28

SINTESI

Il presente documento per la consultazione, che si inserisce nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e di revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, avviato con la deliberazione 4 agosto 2011, ARG/COM 115/11, integra gli orientamenti dell'Autorità in tema di *unbundling* contabile del servizio idrico integrato (di seguito: SII) illustrati nel precedente documento per la consultazione 23 luglio 2015, 379/2015/R/IDR (di seguito: documento per la consultazione 379/2015/R/IDR).

Dopo una breve introduzione contenuta nel capitolo 1, nel capitolo 2 vengono presentate le principali osservazioni pervenute in esito al documento per la consultazione 379/2015/R/IDR nel quale sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in merito all'individuazione e perimetrazione dei principali oggetti di separazione contabile.

Nel capitolo 3, vengono proposti gli orientamenti finali dell'Autorità in merito al contenuto delle definizioni per i Comparti di separazione contabile previsti per l'"Attività di acquedotto", "fognatura" e "depurazione"; per quest'ultima, in particolare, si prevede di superare l'attuale suddivisione in Comparti tra trattamenti convenzionali, trattamenti avanzati e speciali e misura. Nel capitolo 4, inoltre, vengono presentati nuovi orientamenti in relazione alla struttura attualmente prevista dal TIUC per le Funzioni Operative Condivise (di seguito: FOC), individuando in alcuni casi ulteriori *driver* di ribaltamento, in considerazione della necessità di tener conto dell'organizzazione commerciale delle imprese *multiutility* e, insieme, delle specificità del settore idrico.

Nel capitolo 5, infine, vengono illustrate le proposte dell'Autorità in merito ai criteri da utilizzarsi per operare la ripartizione delle poste contabili a livello di Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: ATO).

Nel capitolo 6 viene illustrato il trattamento contabile delle immobilizzazioni in concessione ai fini della redazione dei Conti Annuali Separati.

Nel capitolo 7 si illustrano altresì gli orientamenti finali dell'Autorità in tema di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile per i gestori di minori dimensioni.

Infine, vengono presentate le prime indicazioni (capitolo 8) per la predisposizione degli schemi contabili per i Conti Annuali Separati (in Allegato), con specifico riferimento agli schemi di conto economico, stato patrimoniale, prospetto delle immobilizzazioni e grandezze fisiche monetarie.

1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 4 agosto 2011, ARG/COM 115/11, come successivamente integrata con la deliberazione 28 giugno 2012, 266/2012/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e di revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas.
- 1.2 Nell'ambito di tale procedimento, con il documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti relativamente agli obblighi di separazione contabile per i gestori dei servizi idrici, semplificati rispetto a quelli prospettati nei precedenti documenti per la consultazione 82/2013/R/COM e 539/2014/R/IDR, in considerazione delle maggiori conoscenze settoriali acquisite anche in esito alle attività svolte nell'ambito di un apposito tavolo tecnico tenutosi con gli operatori del settore.
- 1.3 In particolare, nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, l'Autorità ha illustrato gli obiettivi generali e specifici che intende perseguire in materia di separazione contabile del servizio idrico integrato, tra cui, in particolare, la definizione di una tariffa *cost reflective* per il SII e l'individuazione di indici di efficienza atti a consentire analisi di *benchmark* tra le singole gestioni, nell'ambito di un intervento più generale volto a definire un flusso informativo certo, omogeneo e comparabile tra operatori. Nell'ambito di tale intervento i dati di *unbundling* sono, inoltre, finalizzati ad evidenziare i costi relativi alle diverse Attività consentendo all'Autorità di definire e uniformare i criteri per la riscossione e il riparto della tariffa applicata agli utenti tra i diversi gestori interessati, nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente, secondo quanto disposto dall'articolo 156 del d.lgs. 152/2006¹. La definizione delle regole di separazione contabile costituisce, pertanto, il presupposto per il completamento del percorso avviato con la deliberazione del 15 gennaio 2015, 7/2015/R/IDR al fine di uniformare i criteri e i procedimenti per la riscossione e il riparto della tariffa.
- 1.4 Nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR sono stati presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alla individuazione e perimetrazione dei

¹ La disposizione di cui all'art. 156 del d.lgs. 152/2006 prevede che “qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto”. Si ricorda che il d.l. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) ha integrato la norma in questione stabilendo:

- che il gestore del servizio di acquedotto provvede, successivamente alla riscossione, al riparto della tariffa tra i diversi gestori interessati “in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”;
- che con apposita convenzione, “sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

principali oggetti di separazione contabile e sono state fornite le prime linee guida finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi posti a carico dei soggetti esercenti il servizio di minori dimensioni.

- 1.5 Con il presente documento per la consultazione, che valorizza con un approccio sinergico le esperienze pluriennali acquisite in materia di separazione contabile dei servizi energetici, l’Autorità intende completare il quadro regolatorio in materia di separazione contabile del SII, sviluppando orientamenti in tema di:
- modalità e procedure di separazione contabile di costi e ricavi tra i diversi ATO, prevedendo contestualmente i relativi criteri di ribaltamento in caso di attribuzione indiretta delle poste contabili comuni a più Ambiti;
 - trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e, in particolare, dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dati in concessione al gestore del SII, prospettando le opportune riclassificazioni sia dal punto di vista patrimoniale sia dal punto di vista economico;
 - semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile per i gestori di minori dimensioni;
 - prime indicazioni per la predisposizione degli schemi contabili per i Conti Annuali Separati.
- 1.6 Con specifico riferimento agli schemi di conto economico, stato patrimoniale e prospetto delle immobilizzazioni riportati in Allegato, si precisa che tali schemi, a carattere puramente indicativo, vengono pubblicati esclusivamente per consentire agli operatori di formulare prime osservazioni in merito.
- 1.7 Infine, in considerazione di alcune criticità segnalate dai soggetti rispondenti alla precedente consultazione e della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione alla predisposizione dei criteri per la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura², al fine di dare applicazione al principio “*polluter pays principle*”, l’Autorità intende illustrare gli orientamenti finali relativi a:
- l’“Attività di depurazione”, mediante l’unificazione dei Comparti relativi ai trattamenti convenzionali, ai trattamenti avanzati e speciali e alla misura; nonché la perimetrazione e l’articolazione delle restanti Attività e Comparti, Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise;
 - la revisione dei *driver* di attribuzione delle poste contabili delle FOC, in considerazione della necessità di tener conto dell’organizzazione commerciale delle imprese *multiutility* e, insieme, delle specificità del settore idrico.
- 1.8 Le misure proposte nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, come integrate e riviste con il presente documento, andranno a completare la disciplina

² Si veda al riguardo il documento per la consultazione 11 dicembre 2014, 620/2014/R/IDR.

generale dell'*unbundling* contabile di cui al TIUC³ con un provvedimento da emanarsi, presumibilmente, entro la fine dell'anno.

- 1.9 In considerazione delle difficoltà tecniche e operative che potrebbero emergere per gli operatori nell'adattamento delle procedure contabili, come precedentemente anticipato nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, l'Autorità intende consentire un'attribuzione di tipo *ex post* delle poste contabili relative all'esercizio 2016.

2 Osservazioni in esito al documento per la consultazione 379/2015/R/IDR

- 2.1 Nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, l'Autorità ha richiamato la disciplina di separazione contabile attualmente vigente nei settori dell'energia elettrica e del gas. Infatti, anche in considerazione della presenza sul territorio nazionale di numerose imprese *multiutility* che operano sia nei settori energetici che nel SII, l'Autorità ritiene opportuno definire una disciplina integrata dell'*unbundling* contabile da applicare ai settori di propria competenza.
- 2.2 Pertanto, l'Autorità ha illustrato anche per il SII i propri orientamenti relativamente all'individuazione e perimetrazione delle Attività e dei Comparti relativi alla separazione contabile. In particolare, anche al fine di ridurre, in un'ottica di semplificazione, il carico di oneri amministrativi gravanti sui gestori del SII e migliorare la qualità delle informazioni trasmesse da questi ultimi, è stata proposta una suddivisione in cinque Attività, tale da rispecchiare l'organizzazione delle principali fasi della filiera idrica.
- 2.3 Di seguito (si veda la Tabella 1) viene dettagliato l'elenco delle Attività e dei relativi Comparti prospettato dall'Autorità nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR.

³ Con la deliberazione 231/2014/R/COM, recante *disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas*, l'Autorità ha approvato il relativo Allegato A, *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)*.

Tabella 1 – Attività e Comparti nel settore idrico

Attività	Comparti
Acquedotto	<ul style="list-style-type: none"> • captazione anche a usi multipli; • adduzione anche a usi multipli; • potabilizzazione; • distribuzione; • misura dell'acquedotto.
Fognatura	<ul style="list-style-type: none"> • fognatura nera e mista; • fognatura bianca; • misura della fognatura.
Depurazione	<ul style="list-style-type: none"> • trattamenti convenzionali; • trattamenti avanzati e speciali; • misura della depurazione.
Altre attività idriche	<ul style="list-style-type: none"> • attività idriche diverse da quelle rientranti nel SII; • riscossione.
Attività diverse	

- 2.4 Per quanto concerne l'“Attività di acquedotto”, al fine di tener conto delle peculiarità infrastrutturali e tecnologiche di alcune gestioni e in considerazione delle osservazioni formulate dagli operatori nell'ambito del tavolo tecnico, volte soprattutto ad evidenziare l'estrema eterogeneità nelle modalità di organizzazione del servizio, l'Autorità ha formulato l'ipotesi di enucleare uno specifico comparto dedicato alla potabilizzazione.
- 2.5 In un'ottica di semplificazione, inoltre, l'Autorità ha posto in consultazione l'ipotesi di differenziare alcune poste contabili afferenti agli impianti di sollevamento all'interno degli schemi contabili dei diversi Comparti, mediante l'evidenziazione di alcuni costi quali, ad esempio, quelli di energia elettrica.
- 2.6 Tali ipotesi hanno incontrato il favore della maggior parte dei soggetti rispondenti alla consultazione che, accogliendo la proposta di semplificazione formulata dall'Autorità, hanno condiviso la previsione del Comparto potabilizzazione e non hanno ritenuto opportuno individuare uno specifico Comparto relativo agli impianti di sollevamento all'interno dell'Attività.
- 2.7 L'Autorità, inoltre, ha proposto di enucleare all'interno dell'“Attività di acquedotto” un unico Comparto dedicato alla misura, al fine di consentire la rilevazione separata dei costi ad essa relativi. In alcune delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 379/2015/R/IDR è stata evidenziata l'opportunità di operare una specifica distinzione tra misura all'utenza e misura di processo e di prevedere una FOC misura specifica per il settore idrico. Alcuni soggetti, inoltre, hanno evidenziato che con l'individuazione di un Comparto di misura all'interno delle “Attività di

acquedotto”, “fognatura” e “depurazione” sarebbe possibile rilevare solo i costi dei misuratori rivolti all’utenza e non anche i costi comuni alle diverse Attività non direttamente attribuibili.

- 2.8 Tenuto conto che eventuali sviluppi concorrenziali dell’attività di misura si potranno verificare solo nel lungo termine, l’Autorità non ritiene attualmente necessario introdurre ulteriori livelli di complessità gestionale prevedendo una separazione tra misura all’utenza e misura di processo. In considerazione delle osservazioni pervenute, si intende chiarire che il Comparto misura dell’“Attività di acquedotto” comprenderà sia la misura di processo che la misura all’utenza, anche in relazione all’attività di determinazione del bilancio idrico. Inoltre, per quanto concerne l’“Attività di fognatura”, nel Comparto misura dovranno essere allocate le poste contabili afferenti la misura di processo e la misura relativa ai soli utenti industriali. Infine, poiché nella struttura attualmente prevista dal TIUC per le Funzioni Operative Condivise esiste già la FOC misura tra Attività di settori diversi, l’Autorità intende prevedere che tale FOC possa essere utilizzata dai gestori idrici per attribuire alle diverse Attività (“acquedotto”, “fognatura”, “depurazione”, “altre attività idriche”) eventuali costi comuni alle stesse, quali ad esempio potrebbero essere i costi di una squadra di operai che effettua la manutenzione dei misuratori per l’“Attività di acquedotto” e “fognatura”. Sul punto si rinvia al successivo paragrafo 4 per ulteriori approfondimenti. Infine, per quanto concerne la misura dell’“Attività di depurazione” si rimanda al paragrafo 3.6.
- 2.9 Relativamente all’“Attività di fognatura”, la maggioranza degli operatori ha condiviso la suddivisione in Comparti illustrata dall’Autorità, che prevede un unico Comparto per la fognatura nera e mista, stante la difficoltà di differenziare le diverse infrastrutture presenti sul territorio nazionale sulla base della tipologia di refluo. Alcuni operatori hanno proposto delle precisazioni alla definizione di acque bianche e un solo operatore ha segnalato di non condividere l’inclusione delle acque bianche all’interno del perimetro del SII. Al riguardo si precisa che l’Autorità, in attesa della chiusura del contenzioso in corso⁴, ha ritenuto di confermare l’orientamento già espresso nel documento per la consultazione 274/2015/R/IDR nel quale, in relazione al perimetro del SII, si prospetta di includere all’interno dell’“Attività di fognatura” il trattamento delle cosiddette acque bianche.
- 2.10 Con riferimento all’“Attività di depurazione” e all’articolazione della medesima in Comparti, al fine di dare adeguata applicazione al principio “*polluter pays principle*”, l’Autorità ha proposto nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR di dare separata evidenza, all’interno degli schemi di conto

⁴ La questione del trattamento delle acque bianche nell’ambito del SII è stata più volte affrontata da diverse amministrazioni locali e nazionali, nonché dal Giudice Amministrativo, in quanto rispetto ad essa sono emersi, nel primo periodo regolatorio, alcuni segnali di incertezza. A tal proposito, si segnala, in particolare, che in data 29 settembre 2015 il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all’appello proposto avverso la sentenza n. 1118/2014 del Tar Lombardia.

economico, ad alcuni costi, quali quelli di energia elettrica e dei prodotti chimici per l'abbattimento degli inquinanti, nell'ipotesi di isolare all'interno degli impianti di depurazione diverse sezioni, dedicate esclusivamente ai trattamenti convenzionali ovvero ai trattamenti avanzati e speciali. Sul tema, in considerazione delle criticità segnalate dai soggetti rispondenti alla consultazione, si rinvia al successivo paragrafo 3.

- 2.11 L'Autorità ha, inoltre, prospettato di raggruppare tutte le "altre attività idriche" in un unico Comparto, tenendo distinte solo le attività legate alla riscossione. Le osservazioni formulate in merito dai soggetti rispondenti alla consultazione hanno evidenziato in alcuni casi la necessità di fornire opportuni chiarimenti sul contenuto di alcune attività presenti nel Comparto.
- 2.12 Successivamente, l'Autorità, in analogia a quanto disposto dal TIUC per i settori dell'energia elettrica e del gas, ha individuato anche per il settore idrico l'attività residuale "attività diverse" ed ha proposto di ricondurre a tale Attività i costi e i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività che non hanno alcun legame con la risorsa idrica includendo tra queste il trattamento fanghi mediante digestione anaerobica con produzione di biogas. Alcuni dei soggetti rispondenti alla consultazione non hanno condiviso la proposta dell'Autorità in quanto hanno ritenuto che tale attività vada ricompresa nell'"Attività di depurazione" e, più in particolare, nell'attività di gestione del trattamento fanghi. In considerazione delle osservazioni formulate, l'Autorità intende precisare che dovranno essere attribuite alle "attività diverse" solamente le poste contabili afferenti le infrastrutture esclusivamente destinate alla valorizzazione energetica del biogas ovvero alla trasformazione del biogas in energia elettrica. Pertanto, sono da considerarsi facenti parte dell'"Attività di depurazione" le infrastrutture dedicate al trattamento fanghi mediante digestione anaerobica che, per loro natura, generano biogas indipendentemente da un processo di successiva valorizzazione energetica dello stesso. Per contro, devono essere attribuite alle "attività diverse" tutte le infrastrutture esclusivamente finalizzate alla produzione di energia elettrica, quali ad esempio gli alternatori, in quanto l'energia elettrica da questi prodotta potrebbe essere indistintamente destinata a tutte le Attività del gestore. Le attività di realizzazione, gestione e manutenzione di tale infrastruttura devono essere ricomprese nell'ambito del servizio idrico integrato. Al fine di evitare una doppia contabilizzazione dei costi ammissibili ai fini tariffari, l'Autorità propone di dare separata evidenza negli schemi di conto economico a eventuali contributi e/o incentivi che il gestore del SII riceve dal GSE.
- 2.13 Nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, vengono inoltre illustrati gli orientamenti dell'Autorità per l'individuazione di Servizi Comuni⁵ (di seguito: SC) e Funzioni Operative Condivise (FOC). In particolare, sono state

⁵ Per quanto concerne i Servizi Comuni, i soggetti rispondenti alla consultazione hanno condiviso l'impostazione prospettata dall'Autorità, la quale ha ritenuto opportuno richiamare, in un'ottica di convergenza, la struttura di SC attualmente prevista dal TIUC per i settori *energy*.

richiamate, in un'ottica di convergenza della regolazione tra settori, le disposizioni previste nel TIUC per gli altri settori di competenza dell'Autorità e, al fine di tener conto delle caratteristiche industriali e organizzative che contraddistinguono il settore idrico, sono state individuate due ulteriori FOC specifiche, che si ritiene possano rappresentare la realtà gestionale di numerosi soggetti esercenti il servizio. Le osservazioni formulate da alcuni soggetti rispondenti alla consultazione hanno evidenziato l'opportunità di introdurre una nuova FOC relativa alla funzione commerciale di vendita e gestione clientela comune ai settori elettrico, gas e idrico e di rivedere i *driver* di ribaltamento di alcune FOC, anche in considerazione della necessità di tener conto delle peculiarità proprie del settore idrico. Si rinvia al successivo paragrafo 4 per una disamina puntuale delle osservazioni pervenute e dei criteri che l'Autorità intende proporre per la definizione dei nuovi *driver* di ribaltamento.

- 2.14 Nel sopracitato documento per la consultazione sono state altresì presentate le prime indicazioni necessarie a prevedere una separazione contabile articolata anche sul livello territoriale rappresentato dall'ATO. In considerazione della complessità connessa all'introduzione di un'ulteriore dimensione di separazione contabile, è stata prospettata, nel periodo iniziale di entrata in vigore dell'*unbundling* del SII, la possibilità di ricorrere a criteri di attribuzione *ex post* delle poste contabili. Alcuni degli operatori rispondenti alla consultazione hanno evidenziato la necessità di operare ulteriori approfondimenti in merito alle modalità e ai criteri da adottarsi per la contabilizzazione di alcune poste patrimoniali, specie in presenza di immobilizzazioni centralizzate, ovvero di cespiti a servizio di più ATO. L'Autorità ritiene che, nonostante l'esistenza di tali criticità, sia necessario introdurre questa ulteriore dimensione di separazione contabile per consentire agli Enti di governo dell'ambito, competenti per il relativo ambito territoriale ottimale, di predisporre una tariffa *cost reflective* in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente⁶ che trasferisce all'Ente di governo dell'ambito "*l'esercizio delle competenze spettanti [agli enti locali] in materia di gestione delle risorse idriche*". L'introduzione di norme di separazione contabile consentirà, altresì, di superare le differenze esistenti tra i criteri attualmente utilizzati dalle varie gestioni per l'allocazione delle poste economiche e patrimoniali non direttamente attribuibili. Nel successivo paragrafo 5 vengono illustrati i *driver* di attribuzione che l'Autorità intende proporre, con particolare riguardo a voci di costo e ricavo non direttamente allocabili ad un ATO ma comuni a più ATO, nonché ai criteri di ripartizione delle immobilizzazioni centralizzate.
- 2.15 Infine, il documento per la consultazione 379/2015/R/IDR ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità in tema di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi per i gestori di minori dimensioni. In particolare, l'esigenza di semplificazione dell'Autorità è stata temperata con la diversa esigenza di

⁶ Si veda, in particolare, l'articolo 148, comma 1, del d.lgs. 152/2006 così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a) del d.l. 133/2014.

potere disporre di adeguati elementi conoscitivi di tipo economico e patrimoniale riferibili ad attività di imprese che, svolgendo servizi a rete di rilevanza economica, sono oggetto di regolazione di tipo tariffario.

- 2.16 Alcuni soggetti rispondenti alla consultazione hanno richiesto chiarimenti sull'identificazione dei soggetti di maggiore dimensione che gestiscono l'attività di captazione, ovvero di adduzione e/o la depurazione. Gli operatori hanno altresì evidenziato la necessità di prevedere norme di semplificazione per i soggetti di minori dimensioni in considerazione del fatto che, allo stato attuale, numerose gestioni risultano ancora prive delle risorse tecniche ed organizzative necessarie per adempiere agli obblighi informativi proposti. Inoltre, è stata evidenziata l'opportunità che l'Autorità non faccia ricorso a criteri di semplificazione diversi da quello dimensionale (quale ad esempio la tipologia societaria e/o la natura pubblica dell'ente) ai fini dell'individuazione delle soglie di esenzione, dal momento che essi potrebbero risultare discriminatori. In relazione all'orientamento finale dell'Autorità a tal proposito si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo 7.

3 Perimetrazione di Attività e Comparti

- 3.1 In considerazione dei rilievi tecnici formulati da alcuni operatori rispondenti al documento per la consultazione, che hanno evidenziato alcune difficoltà operative nella corretta perimetrazione delle attività sottese ai diversi Comparti di separazione contabile delle "Attività di acquedotto", "fognatura" e "depurazione", l'Autorità intende illustrare in questa sede i propri orientamenti finali in relazione al contenuto delle definizioni precedentemente proposte. Si vedano, in particolare, i Box 1, 2 e 3 per l'integrazione delle definizioni dei Comparti di separazione contabile, individuati per le "Attività di acquedotto", "fognatura" e "depurazione", elaborate anche alla luce delle osservazioni pervenute.
- 3.2 Preliminarmente, l'Autorità intende ribadire che sono da ricomprendersi nel perimetro del SII le attività relative alla gestione commerciale e di vendita delle utenze del SII e, in particolare, le attività relative allo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettere c) e d), dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR. Pertanto, le poste contabili e patrimoniali afferenti alla FOC "Funzione Operativa Condivisa di gestione utenze idriche", come peraltro già illustrato dall'Autorità nel precedente documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, devono essere ribaltate, per la quota parte di competenza relativa alle utenze del SII, sulle "Attività di acquedotto", "fognatura" e "depurazione" e, successivamente, sui relativi Comparti.
- 3.3 Inoltre, l'Autorità intende ricomprensere nel perimetro del SII le attività inerenti al trasporto e alla fornitura di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per

situazioni emergenziali; infatti, in conformità a quanto disposto dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, i gestori del SII devono garantire un servizio continuo e regolare e impegnarsi ad attivare servizi sostitutivi di emergenza qualora dovessero verificarsi carenze o sospensioni del servizio idropotabile imputabili a cause di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati. Si evidenzia che tutte le poste contabili e patrimoniali afferenti alle attività inerenti la fornitura di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma destinata ad utenze diverse da quelle del SII dovranno essere allocate alle “altre attività idriche”.

Box 1 – Definizioni dei Comparti di separazione contabile dell’“Attività di acquedotto”

Captazione, è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti, sono incluse le centrali di sollevamento.

Adduzione, è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti⁷.

Potabilizzazione, è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie.

Distribuzione, è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile

⁷ Si rileva che i punti di consegna dell’acqua dalla rete di adduzione a quella di distribuzione sono posti immediatamente a monte dei serbatoi di testata o, per le reti di distribuzione con serbatoi di estremità, a monte delle torri piezometriche.

nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII.

Misura dell'acquedotto, è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze e in ciascuna sezione di acquedotto (misure di processo), sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un misuratore, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione.

Box 2 – Definizioni dei Comparti di separazione contabile dell'“Attività di fognatura”

Fognatura nera e mista, è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali nonché dalle acque meteoriche di dilavamento (incluse le acque di prima pioggia); comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori, le vasche di prima pioggia e le stazioni di sollevamento (incluse quelle relative ai collettori primari e secondari); comprende inoltre le operazioni di ricerca perdite.

Fognatura bianca, è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture dedicate ad uso esclusivo della raccolta e dell'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento diverse dalle eventuali acque di prima pioggia, incluse le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, incluse quelle relative ai collettori primari e secondari; non comprende la gestione dei fossi stradali e dei rii tombati e non tombati.

Misura della fognatura, è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di scarico degli utenti industriali, nonché agli eventuali punti di attingimento diretto della risorsa all'interno dei siti industriali, e in ciascuna sezione di fognatura (misura di processo), sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un misuratore, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione.

Box 3 – Definizione dettagliata dell’“Attività di depurazione”

La depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura e altre acque reflue provenienti da pre-trattamenti dedicati (per esempio pre-trattamenti di percolati di discarica e di rifiuti liquidi)⁸, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. o adatte al riutilizzo; comprende le vasche Imhoff, i trattamenti preliminari, la sedimentazione primaria, i trattamenti biologici, la sedimentazione secondaria, i trattamenti di rimozione dei nutrienti, la disinfezione con agenti chimici; include i trattamenti terziari e terziari avanzati quali fra l’altro filtrazione su sabbia, filtrazione su membrane, ossidazione avanzata, chiariflocculazione, adsorbimento su carboni attivi, disinfezione con lampade UV, trattamenti naturali estensivi; include altresì i trattamenti dei fanghi prodotti nei citati processi quali fra l’altro ispessimento, disidratazione, digestione aerobica e anaerobica, essiccamento nonché ulteriori tecnologie quali fra l’altro ossidazione a umido, pirolisi e gassificazione. Inoltre comprende l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, posti a monte e in prossimità dei depuratori, degli eventuali impianti di deodorizzazione e dei trattamenti speciali per il riutilizzo/smaltimento dei reflui parzialmente trattati quali per esempio le trincee drenanti, i letti di dispersione, le condotte sottomarine. Sono ricomprese nell’attività le operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica, all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai misuratori installati in ingresso al primo stadio di trattamento nonché, ove previsto, in uscita dall’ultimo stadio di depurazione; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione.

- 3.4 Per quanto riguarda invece l’“Attività di depurazione”, che nel precedente documento per la consultazione 379/2015/R/IDR era stata suddivisa in tre Comparti di separazione contabile, corrispondenti alla misura, ai trattamenti convenzionali e ai trattamenti avanzati e speciali, l’Autorità, tenendo conto delle osservazioni pervenute, intende prevedere criteri transitori di semplificazione nelle more di ulteriori approfondimenti tecnici.
- 3.5 Nelle osservazioni pervenute è stato da taluni rilevato che, sebbene sia possibile enucleare i costi relativi ai consumi di energia elettrica per le diverse sezioni di impianto, tale separazione richiederebbe ingenti investimenti per l’installazione di misuratori divisionali per singole sezioni. Altri operatori hanno evidenziato che l’installazione di misuratori potrebbe non essere sufficiente per quantificare i consumi energetici specifici dei diversi trattamenti, in quanto esistono processi in

⁸ Come specificato nel precedente documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, i pre-trattamenti di percolati di discarica e rifiuti liquidi sono inseriti nelle “altre attività idriche”.

cui il consumo di energia elettrica e i relativi costi sono comuni⁹. Gli operatori hanno altresì evidenziato che i processi di defosfatazione e di denitrificazione e, più in generale, le diverse tipologie di trattamento, anche qualora fossero effettuate all'interno di sezioni diverse dell'impianto di depurazione, possono abbattere diverse tipologie di inquinanti. Inoltre, sebbene nelle osservazioni pervenute non siano state rilevate criticità rilevanti in merito alla possibilità di individuare i costi dei reagenti chimici e i costi per lo smaltimento dei fanghi e degli altri residui, è stato segnalato che l'ammontare di tali costi risulterebbe residuale rispetto alla categoria di costo rappresentata dal consumo di energia elettrica.

- 3.6 Ciò premesso, rilevata l'esistenza di tali criticità e nelle more di ulteriori approfondimenti che si rendono necessari in quanto funzionali alla predisposizione dei criteri per la definizione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali, l'Autorità propone di unificare, transitoriamente, i Comparti di separazione contabile inizialmente previsti per l'"Attività di depurazione" relativi ai trattamenti convenzionali, ai trattamenti avanzati e speciali e alla misura. L'aggregazione delle poste contabili, che si prospetta per tale Attività, consentirebbe ai gestori di evitare di realizzare ingenti investimenti per implementare soluzioni informatiche e gestionali di breve periodo suscettibili di modifiche in seguito ai successivi approfondimenti.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si condivide l'impostazione proposta dall'Autorità di unificare, transitoriamente, i Comparti di separazione contabile inizialmente previsti per l'"Attività di depurazione", nelle more di ulteriori approfondimenti necessari alla predisposizione dei criteri per la definizione della tariffa industriale? Motivare la risposta.*
- Q2.** *Quali criteri di separazione contabile potrebbero essere applicati all'"Attività di depurazione" per individuare i costi relativi all'abbattimento dei diversi inquinanti garantendo l'applicazione del principio "polluter pays principle"? Motivare la risposta.*

4 Funzioni Operative Condivise

- 4.1 Nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, l'Autorità ha proposto di confermare per il settore idrico la struttura delle Funzioni Operative Condivise attualmente prevista dal TIUC con i relativi *driver* di ribaltamento introducendo, inoltre, due ulteriori Funzioni Operative Condivise specifiche del settore idrico:

⁹ Ci si riferisce ad esempio ai sistemi di aerazione a servizio sia della vasca di ossidazione che della digestione aerobica, alle apparecchiature per il trattamento di deodorizzazione o alle apparecchiature per il ricircolo dei fanghi.

la FOC “Funzione Operativa Condivisa di gestione utenze idriche” e la FOC “Funzione Operativa Condivisa di verifica e controllo del settore idrico”¹⁰.

- 4.2 La quasi totalità dei soggetti rispondenti alla consultazione ha accolto con favore la proposta dell’Autorità relativa all’introduzione della FOC specifica per la gestione delle utenze idriche, condividendo al contempo la proposta in merito al *driver* di ribaltamento individuato per operare l’attribuzione delle poste contabili afferenti alla FOC medesima, relativo al “numero di utenze” servite. Alcuni soggetti rispondenti alla consultazione, infatti, hanno rilevato che potrebbero sorgere non poche difficoltà nell’utilizzo del *driver* di ribaltamento “ricavi delle vendite e delle prestazioni” attualmente previsto per ribaltare le FOC commerciali afferenti al settore *energy*, in quanto tale *driver* potrebbe non risultare propriamente adeguato qualora fosse usato per ribaltare i costi afferenti l’attività di gestione commerciale imputabili al settore idrico.
- 4.3 Alcuni soggetti, inoltre, hanno evidenziato l’opportunità di prevedere l’introduzione di un’ulteriore FOC comune ai tre settori regolati, per tener conto della gestione condivisa della funzione commerciale e di vendita della clientela da parte dei gestori *multiutility*.
- 4.4 In considerazione delle osservazioni pervenute, l’Autorità è orientata a mettere in consultazione la possibilità di introdurre accanto alla FOC specifica “Funzione Operativa Condivisa di gestione utenze idriche” un’ulteriore FOC “Funzione Operativa Condivisa commerciale di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico, gas e idrico”, che si ritiene possa meglio adattarsi alle imprese *multiutility* e al caso in cui le attività commerciali di gestione della clientela siano comuni a più settori. In tal senso, l’Autorità propone di prevedere per tale FOC l’utilizzo di un *driver* “numero di utenze” servite alternativo a quello relativo ai ricavi delle vendite di ciascuna Attività. In sede di provvedimento finale, l’Autorità valuterà l’opportunità o meno di introdurre la nuova FOC bilanciando i vantaggi informativi che ne deriverebbero con gli aggravii amministrativi per le imprese del settore elettrico e del gas.
- 4.5 Per quanto concerne la FOC “Funzione Operativa Condivisa di verifica e controllo del settore idrico”, le osservazioni formulate da alcuni operatori in risposta al documento per la consultazione hanno messo in evidenza che l’ipotesi prospettata dall’Autorità in merito al *driver* di ribaltamento proposto può risultare non propriamente adeguata a consentire l’attribuzione delle poste contabili alle Attività. Infatti, viene correttamente osservato che sebbene il campione sul quale effettuare la verifica possa essere unico, sullo stesso

¹⁰ L’Autorità ha previsto di associare alla FOC di gestione utenze idriche il *driver* parametrato sul numero delle utenze, essendo i costi comuni relativi all’attività di gestione commerciale della clientela prevalentemente generati dal numero di utenze servite; inoltre, per quanto concerne la FOC di verifica e controllo del settore idrico, è stata proposta, in esito ad alcuni approfondimenti preliminari svolti sul punto, l’introduzione del *driver* di ribaltamento parametrato sul numero di campionamenti o sopralluoghi effettuati per ciascun servizio.

campione possono verosimilmente essere eseguite più determinazioni anche a costi molto diversi tra di loro. Accogliendo sul punto le osservazioni formulate dagli operatori, l'Autorità ritiene che in luogo del *driver* proposto “numero di campionamenti e/o ispezioni e sopralluoghi” possa essere utilizzato il *driver* “numero di determinazioni dei singoli parametri” relative alle “Attività di acquedotto”, “fognatura” e “depurazione”.

- 4.6 Con riferimento alla FOC “Funzione Operativa Condivisa di cartografia elettronica”, l'Autorità ritiene che, sebbene alcuni soggetti rispondenti alla consultazione abbiano messo in evidenza l'opportunità di considerare ulteriori *driver* di ribaltamento delle poste contabili ad essa afferenti, relativi, ad esempio, al numero di impianti per ciascuna Attività o al numero di oggetti puntuali riportati in cartografia, sia possibile confermare, in un'ottica di semplificazione, per tale FOC il *driver* attualmente previsto dal TIUC funzione dei “kilometri di rete” relativi a ciascuna Attività.
- 4.7 Infine, in considerazione delle osservazioni pervenute in relazione all'attività di telecontrollo, l'Autorità intende consultare la possibilità di modificare la “Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo, manutenzione e servizi tecnici”, attualmente prevista dal TIUC, prevedendo una FOC dedicata all'attività di telecontrollo separata da quella di manutenzione e servizi tecnici, utilizzando, per la prima, quale *driver* di ribaltamento il “numero di postazioni” riferite a ciascuna Attività. Tuttavia, dal momento che tale modifica alla struttura delle FOC ha impatto anche sulle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'Autorità valuterà, in sede di provvedimento finale, l'opportunità o meno di effettuare la suddetta separazione tenendo in considerazione sia i vantaggi informativi che ne deriverebbero sia eventuali aggravii amministrativi per le imprese.
- 4.8 Per quanto riguarda l'attività di telecontrollo, si precisa che possono essere correttamente attribuiti alla FOC non solo i costi afferenti all'uso dei sistemi centralizzati di *software* e *hardware*, ma anche ulteriori costi come, ad esempio, quelli relativi alle operazioni di gestione e manutenzione dei sensori di misura di processo installati in campo (ad esclusione degli eventuali gruppi statici di misura dei volumi), in considerazione della natura sistemica dell'attività di telecontrollo la quale si esplica anche mediante la gestione da remoto di singoli apparati.
- 4.9 Infine, accogliendo le osservazioni formulate in merito all'attività di misura da alcuni soggetti rispondenti alla consultazione, l'Autorità è orientata a introdurre in luogo della FOC attualmente prevista dal TIUC “Funzione Operativa Condivisa di misura tra Attività di settori diversi” la FOC “Funzione Operativa Condivisa di misura tra Attività di settori diversi o tra attività diverse dello stesso settore”, in tal modo consentendo di imputare eventuali costi di misura comuni a più Attività del settore idrico alla suddetta FOC. Per tale FOC possono ritenersi

validi i *driver* di ribaltamento “numero di interventi” e “numero di letture” effettuati per ciascuna Attività.

- 4.10 Di seguito (si veda Tabella 2) viene dettagliato l’elenco completo delle Funzioni Operative Condivise e dei relativi *driver*. Nella Tabella 2 le modifiche e le integrazioni apportate alle FOC e ai *driver* di ribaltamento sono evidenziate in blu.

Tabella 2 – Funzioni Operative Condivise e driver nel settore idrico

Funzione Operativa Condivisa	Driver
<ul style="list-style-type: none"> • Funzione Operativa Condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore elettrico • Funzione Operativa Condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore gas • Funzione Operativa Condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico, gas e idrico 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi a ciascuna Attività • Numero di utenze
<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di gestione utenze idriche 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di utenze
<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di verifica e controllo del settore idrico 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di campionamenti/ispezioni/sopralluoghi • Numero di determinazioni dei singoli parametri
<ul style="list-style-type: none"> • Funzione Operativa Condivisa di cartografia elettronica 	<ul style="list-style-type: none"> • Km di rete relativi a ciascuna Attività
<ul style="list-style-type: none"> • Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo, manutenzione e servizi tecnici 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di interventi registrati da ciascuna Attività • Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna Attività • Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna Attività • Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da ciascuna Attività • Numero di postazioni per Attività
<ul style="list-style-type: none"> • Funzione Operativa Condivisa di misura tra Attività di settori diversi o tra Attività diverse dello stesso settore 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di interventi registrati da ciascuna Attività • Numero di letture effettuate per ciascuna Attività

Funzione Operativa Condivisa	Driver
<ul style="list-style-type: none"> • Funzione Operativa Condivisa di acquisto di energia elettrica • Funzione Operativa Condivisa di acquisto di gas • Funzione Operativa Condivisa di acquisto comune di energia elettrica e di gas 	<ul style="list-style-type: none"> • Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna Attività (espressa in joule)

Spunti per la consultazione

- Q3.** *Si condivide la proposta dell’Autorità in merito alla struttura prescelta per l’articolazione delle Funzioni Operative Condivise? Motivare la risposta.*
- Q4.** *Si condivide, in particolare, la proposta relativa all’introduzione della “Funzione Operativa Condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico, gas e idrico”? Si ritiene condivisibile l’ipotesi di prevedere il medesimo driver di ribaltamento previsto per la FOC specifica di gestione utenze idriche? Si ritiene necessario introdurre accanto al driver “numero di utenze” servite anche il driver “ricavi delle prestazioni e delle vendite” attualmente previsto dal TIUC per le imprese energetiche?*
- Q5.** *Si condivide la proposta dell’Autorità di prevedere una FOC specifica di telecontrollo, separata dalla Funzione Operativa Condivisa tecnica di manutenzione e servizi tecnici? Si ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità di associare a tale FOC il driver “numero di postazioni per Attività”?*

5 Separazione contabile in ATO

- 5.1 Nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR l’Autorità ha prospettato l’introduzione di una separazione contabile articolata, oltre che per Attività e Comparti, anche a livello di ATO. In considerazione della complessità gestionale connessa all’introduzione di un’ulteriore dimensione di separazione contabile, nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR è stata prevista la possibilità di ricorrere a criteri di attribuzione *ex post* delle poste contabili alle Attività, ai Comparti e agli ATO, almeno per il primo esercizio di applicazione, rinviando al successivo documento per la consultazione l’individuazione di proposte relative alla ripartizione per ATO delle poste economiche e patrimoniali.
- 5.2 Come per la separazione contabile di Attività e Comparti, anche la separazione delle poste contabili per ATO deve essere effettuata ricorrendo, ove possibile, ad un’attribuzione diretta, ovvero¹¹ seguendo nell’ordine i criteri sotto indicati:

¹¹ Il riferimento è al Manuale di Contabilità regolatoria paragrafo 14.1 pag.36.

- a) in modo completo ed esclusivo, attraverso rilevazioni di contabilità generale, laddove una posta compete esclusivamente a quell'ATO (è il caso, ad esempio, dei costi speciali o specifici);
- b) in modo completo ed esclusivo, attraverso rilevazioni di contabilità analitica ad uno specifico ATO;
- c) per mezzo di una ripartizione, tra i diversi oggetti a cui compete, basata su una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;
- d) per mezzo di una ripartizione, tra i diversi ATO, basata su rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili *ex post*.


5.3 Per i gestori multiattività e multiATO, è dunque opportuno che le registrazioni contabili effettuate in modo sistematico durante tutto il periodo amministrativo possano consentire di rilevare i valori delle poste patrimoniali ed economiche oltre che per Attività e Comparti, anche per ATO, mediante una duplice "classificazione" (per Attività/Comparto e per ATO) delle poste economiche e patrimoniali. Tuttavia, laddove i sistemi del gestore non consentano tale doppia imputazione, sarà consentita l'allocazione *ex-post* delle poste contabili per ATO, così come è attualmente consentito per l'allocazione delle poste a livello di Comparti.

5.4 Come accennato nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, l'Autorità intende prevedere uno specifico strumento informatico che, attingendo i dati separati in Attività e Comparti dal sistema raccolta dei dati di *unbundling*, consenta agli operatori di ripartire ulteriormente le poste contabili in ATO, garantendo nel contempo la quadratura complessiva dei dati così articolati con i dati presenti nel sistema di raccolta dati *unbundling* medesimo.

5.5 In pratica, la struttura logica delle informazioni ottenute nel sistema che raccoglierà i dati articolati per Attività/Comparti e ATO potrebbe essere la seguente:

Figura 1 - ATO con Attribuzione diretta delle poste prima del ribaltamento dei valori multiATO

Attività 1						Attività 2						Non Attribuibili
Comparto 1.1			Comparto 1.2			Comparto 2.1			Comparto 2.2			
ATO A	ATO B	Valori multiATO	ATO A	ATO B	Valori multiATO	ATO A	ATO B	Valori multiATO	ATO A	ATO B	Valori multiATO	
1.1	1.1.	1.1	1.2	1.2.	1.2	2.1	2.1.	2.1	2.2	2.2.	2.2	



5.6 Per quanto concerne la ripartizione dei valori multiATO, l'Autorità è orientata a fornire delle indicazioni generali in relazione ai criteri di allocazione. Infatti, i criteri attualmente utilizzati dai gestori, specie per operare il ribaltamento dei costi afferenti a servizi tecnici e operativi, risultano estremamente eterogenei e

tali da determinare non poche difficoltà qualora si volesse operare una valutazione comparativa tra gestioni.

- 5.7 In particolare, per quanto riguarda l'allocazione per ATO dei costi indiretti dei Comparti, ossia delle poste contabili allocate a SC e FOC e successivamente ribaltati sulle Attività/Comparti, l'Autorità propone di operare tale riallocazione utilizzando i medesimi *driver* di ribaltamento proposti per attribuire le poste contabili di SC e FOC alle Attività e ai Comparti.
- 5.8 Per quanto concerne l'allocazione a livello di ATO dei ricavi e costi operativi che non siano stati già attribuiti direttamente, l'Autorità propone di utilizzare, in generale, quale *driver* di ribaltamento i metri cubi distribuiti, a meno di alcune voci contabili che hanno *driver* specifici. Si segnalano di seguito gli esempi più rilevanti.
- 5.9 Per quanto concerne l'attribuzione delle poste contabili relative ai ricavi di allacciamento e ai correlati costi, l'Autorità propone di utilizzare quale *driver* di ribaltamento il numero delle utenze allacciate alla rete, in quanto i corrispettivi dovuti al gestore per l'esecuzione dell'allacciamento sono pagati *una tantum* in esito alla preventivazione o anche contestualmente alla stipula del contratto, mentre i ricavi fatturati all'utenza possono essere ribaltati, nel caso di gestioni interambito, in funzione dei volumi di acqua distribuita.
- 5.10 A tal proposito si segnala che, in uno dei contributi pervenuti in risposta al documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, è stata rappresentata la circostanza per cui i *driver* di ribaltamento di alcune poste contabili sono definiti in funzione di percentuali fisse concordate con l'Ente di governo dell'ambito. L'Autorità ritiene che tale metodologia, nonostante gli indubbi vantaggi dal punto di vista della semplificazione degli oneri derivanti dalla gestione della dimensione sopra ATO, possa però creare non pochi problemi in quanto da essa potrebbero derivare differenze, in termini di costo, difficilmente spiegabili tra le diverse gestioni.
- 5.11 L'Autorità, inoltre, intende illustrare i propri orientamenti relativamente ai criteri di attribuzione per ATO delle principali tipologie di immobilizzazioni materiali, specie per quanto concerne le immobilizzazioni centralizzate, ovvero le categorie di cespiti a servizio di più ATO.
- 5.12 L'Autorità ritiene, anche in questo caso ricorrendo a criteri di attribuzione *ex ante*, di allocare a livello di ambito territoriale le tipologie di immobilizzazioni direttamente imputabili allo stesso. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe risultare necessario fare ricorso a *driver* per il ribaltamento dei valori relativi alle immobilizzazioni tecniche che, pur essendo fisicamente localizzate nel territorio di un unico ATO, risultano al servizio di comuni ubicati in diverse realtà geografiche, come può accadere, ad esempio, per gli impianti di captazione, potabilizzazione o depurazione. In questi casi, l'Autorità ritiene che per l'attribuzione dei cespiti a servizio di più ATO possano essere utilizzati i metri

cubi di acqua sollevata o distribuita per gli impianti di acquedotto e il numero di abitanti equivalenti per gli impianti di depurazione. Si ritiene, infatti, che la soluzione proposta possa consentire il corretto assorbimento dei costi da parte dei diversi ATO. Qualora le categorie di cespiti presenti sul territorio di più ATO siano riconducibili a infrastrutture di rete per il trasporto di acqua, come nel caso di grandi adduttrici sovra regionali, l'Autorità è orientata a utilizzare quale *driver* di attribuzione i "kilometri di rete per singolo territorio". L'Autorità ritiene a tal proposito che tale *driver* di ribaltamento possa consentire di allocare in modo corretto i costi connessi all'infrastruttura di rete anche sulla base delle informazioni puntuali derivabili dal servizio di cartografia elettronica.

- 5.13 Infine, si precisa che per quanto riguarda lo stato patrimoniale relativo ai diversi Ambiti, l'Autorità è orientata a prevedere esclusivamente la separazione delle immobilizzazioni rilevando in modo unificato le restanti poste dell'Attivo e del Passivo.

Spunti per la consultazione

- Q6.** *Si condivide l'impostazione proposta dall'Autorità per operare il ribaltamento delle poste attribuibili ad Attività, Comparti, SC e FOC sugli ATO? Motivare la risposta.*
- Q7.** *Si condivide l'ipotesi dell'Autorità di ribaltare le poste patrimoniali relative alle tipologie di cespiti presenti su più ATO mediante i driver proposti? Motivare la risposta.*
- Q8.** *Vi sono, a parere delle imprese del SII, poste contabili e patrimoniali di valore significativo con driver specifici diversi dai driver indicati nel documento? Si ritiene possano essere individuate ulteriori poste contabili afferenti, ad esempio, a voci di ricavo da ribaltare mediante driver diversi rispetto a quello proposto relativo ai metri cubi? Si ritiene possibile in tali fattispecie utilizzare quale driver di ribaltamento il driver relativo al "numero delle utenze da allacciare alla rete", analogamente a quanto proposto per i ricavi da allacciamento? Motivare la risposta.*

6 Separazione contabile delle immobilizzazioni materiali delle imprese del servizio idrico integrato

- 6.1 Una problematica rilevante per l'applicazione della separazione contabile alle aziende del servizio idrico integrato riguarda il trattamento contabile dei beni dati in concessione al gestore che, essendo, generalmente, per loro natura beni demaniali e patrimoniali indisponibili ai sensi del Codice Civile, non possono essere oggetto di alienazione e trasferimento di proprietà. Nello specifico, la classificazione di tale tipologia di beni nel bilancio degli operatori potrebbe dar luogo a differenti impostazioni contabili.
- 6.2 In tal senso, per gli operatori obbligati a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, trova applicazione il principio IFRIC 12 in base al quale, nello stato patrimoniale, l'operatore rileva i beni dati in

concessione come immobilizzazioni immateriali, anziché materiali, in quanto questi non detiene la proprietà del bene ma solo il diritto a utilizzarlo per fornire il servizio concordato con il concedente ente pubblico. In conto economico, l'applicazione di tale principio comporta la contabilizzazione dei ricavi relativi alla realizzazione/miglioria di tali beni in contrapartita ai maggiori costi connessi alle relative capitalizzazioni nonché l'iscrizione di ammortamenti immateriali anziché materiali.

- 6.3 In tali casi, come meglio dettagliato nel Manuale di contabilità regolatoria¹², nei Conti Annuali Separati, per gli operatori del settore elettrico e del gas, è stato previsto che si effettui una riclassifica delle immobilizzazioni in concessione da immateriali a materiali sia nello stato patrimoniale che nel prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Tali riclassifiche devono trovare adeguata spiegazione nella nota di commento ai Conti Annuali Separati.
- 6.4 Per quanto attiene il bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, invece, dalle informazioni raccolte dagli Uffici dell'Autorità sembra non esistere un criterio univoco nella classificazione contabile dei beni dati in concessione. Numerosi gestori del SII non iscrivono a bilancio i beni di terzi, fatta eccezione per quelli ricevuti in concessione da società. Per cogliere tale anomalia, l'articolo 21 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR dispone che, ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$ e della conseguente predisposizione tariffaria, vengano considerate le immobilizzazioni di terzi, valorizzate secondo quanto risulta dai documenti di bilancio dei soggetti diversi dai gestori del SII.
- 6.5 Al riguardo, una prima impostazione contabile fornita dall'OIC¹³ n. 16 prevede che tutti i beni gratuitamente devolvibili siano iscritti nella voce B.II.4 "Altri beni" indipendentemente dalla natura degli stessi; altre impostazioni prevedono l'iscrizione dei beni gratuitamente devolvibili in una voce creata *ad hoc*, come previsto dal comma 3 dell'art. 2423-ter del Codice Civile, o ancora che vengano iscritti, in base alla loro natura, nella categoria contabile corrispondente nelle immobilizzazioni materiali. Infine, i beni dati in concessione già esistenti, ossia nel caso in cui non siano costruiti dal soggetto gestore, possono essere rappresentati in bilancio nella voce B.I.4 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" al valore del canone a valenza pluriennale versato dal gestore all'inizio del rapporto di concessione.
- 6.6 Per quanto attiene i beni in concessione del servizio idrico integrato l'articolo 153 del d.lgs. n.152 del 2006 al comma 1 prevede che: "*Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del*

¹² Il Manuale di contabilità regolatoria è il manuale contenente specifiche tecniche di dettaglio per la redazione dei conti annuali separati. Il riferimento, nel caso in oggetto, è alla Parte III capitolo 8 e 9 del Manuale di contabilità regolatoria.

¹³ Organismo Italiano di Contabilità.

servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare". Secondo l'OIC n.16 anche le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito devono essere, tuttavia, iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato. Un'altra interpretazione basata sull'OIC n. 24 prevede che i beni in concessione gratuita non siano iscritti a bilancio.

- 6.7 Alla luce di quanto sopra e al fine di garantire una maggiore chiarezza e comparabilità dei Conti Annuali Separati, l'Autorità è orientata a prevedere un trattamento contabile uniforme, nei Conti Annuali Separati, per i beni in concessione iscritti a bilancio prevedendo una riclassificazione di tali poste all'interno delle immobilizzazioni materiali in una voce specifica che accolga tutti i beni dati in concessione, gratuita e non, nonché i costi capitalizzati ad essi riferibili, indipendentemente dal criterio contabile utilizzato in bilancio per la loro classificazione. Analoga riclassificazione dovrà essere applicata alle immobilizzazioni in corso e acconti.
- 6.8 Inoltre, in merito al trattamento delle poste contabili strettamente correlate ai beni in concessione quali i canoni concessori, i mutui accesi ai beni medesimi e i connessi oneri, l'Autorità ritiene che queste dovranno seguire la medesima classificazione, ai fini della separazione contabile, in Attività e Comparti del bene sottostante.
- 6.9 Infine, un'ulteriore problematica rilevante per l'applicazione della separazione contabile alle imprese del SII riguarda la ripartizione in Attività e Comparti, nel primo anno di applicazione della separazione contabile, del saldo iniziale delle immobilizzazioni materiali (sia in concessione che di proprietà) riportate dal precedente bilancio di esercizio. In tal senso, l'Autorità ritiene che la classificazione in Attività, Comparti e ulteriormente in Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise debba essere effettuata ricorrendo alle informazioni desumibili dalle fonti contabili obbligatorie, in primo luogo il libro cespiti (ricorrendo ad esempio alla descrizione del cespite o ad altri elementi informativi) o, in secondo luogo, ricorrendo ove possibile alla contabilità analitica. Qualora la classificazione del bene non possa essere effettuata in base ai criteri precedenti e qualora non sia facilmente identificabile la natura e destinazione del bene medesimo, trattandosi, ad esempio, di una categoria che accoglie una pluralità di beni di valore unitario non materiale oppure nel caso di uno specifico cespite condiviso indistintamente da due Comparti all'interno di una medesima Attività, l'Autorità ritiene che siano ammissibili criteri di allocazione mediante *driver* purché basati su criteri di ragionevolezza oppure criteri di prevalenza. Tali criteri convenzionali dovranno essere opportunamente illustrati in nota di commento ai Conti Annuali Separati¹⁴.

¹⁴ Il riferimento è al paragrafo 14.1 e 19.1 del Manuale di Contabilità Regolatoria.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Quali metodi di contabilizzazione e valorizzazione dei beni in concessione vengono utilizzati in bilancio? Si condivide l'orientamento di effettuare la riclassificazione descritta sopra per i beni in concessione al fine di garantire una maggiore chiarezza e comparabilità tra operatori? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Quali altre poste contabili potrebbero risultare critiche nell'applicazione della separazione contabile? Dettagliare la risposta.*
- Q11.** *Nel caso in cui i beni in concessione gratuita non siano iscritti a bilancio esistono dati utili alla ricostruzione e alla valorizzazione di tali beni?*
- Q12.** *Si condivide l'orientamento suggerito per la ripartizione, nel primo anno di applicazione della separazione contabile, del saldo totale delle immobilizzazioni materiali a bilancio? Per quali tipologie di immobilizzazioni materiali potrebbero sussistere criticità nell'attribuzione ad Attività e Comparti?*

7 Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile

- 7.1 Nel documento per la consultazione 379/2015/R/IDR l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in tema di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile prevedendo, in particolare:
- l'obbligo di predisposizione dei Conti Annuali Separati secondo il regime ordinario di separazione contabile per tutti i gestori del SII che servano più di 10.000 utenti e per i soggetti di dimensioni rilevanti che gestiscono la captazione ovvero l'adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione;
 - l'esenzione dall'invio dei Conti Annuali Separati e delle informazioni relative alla movimentazione delle immobilizzazioni per tutti i gestori che servono più di 10.000 utenti ma meno di 50.000 e in ogni caso tutti i gestori che non sono organizzati sotto forma di società di capitale o in forma commerciale. Sono pertanto esclusi dall'obbligo tutti gli enti pubblici territoriali che gestiscono il SII.
- 7.2 Alcuni soggetti rispondenti alla consultazione hanno evidenziato la natura discriminatoria di criteri, diversi da quelli dimensionali, previsti per l'individuazione delle soglie di esenzione e hanno sottolineato l'opportunità di tener conto delle utenze condominiali in quanto potrebbero esserci gestori di dimensioni rilevanti con un numero di utenze inferiore a 50.000.
- 7.3 In considerazione delle osservazioni ricevute e tenuto conto della necessità di disporre di dati di separazione contabile relativi a tutti i soggetti che gestiscono il SII, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, al fine di consentire la predisposizione di una tariffa che rifletta i costi effettivi dei diversi servizi del

SII, l’Autorità è orientata a prevedere alcune modifiche ai criteri precedentemente consultati; in particolare si propone:

- l’obbligo di predisposizione ed invio dei Conti Annuali Separati secondo il regime ordinario di separazione contabile per tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che servano più di 50.000 abitanti e per i gestori di dimensioni rilevanti che, pur non erogando il servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l’adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione;
- l’obbligo di predisposizione ed invio dei Conti Annuali Separati secondo il regime semplificato di separazione contabile per tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che servono meno di 50.000 abitanti ovvero per i soggetti di minori dimensioni che, pur non erogando il servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l’adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione. Si precisa che saranno tenuti al rispetto dell’obbligo di predisposizione dei Conti Annuali Separati secondo il regime semplificato esclusivamente i gestori conformi ai requisiti previsti dall’art. 149 bis del d.lgs. 152/2006, ovvero i soggetti che gestiscono “*il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege*”, secondo quanto disposto dall’articolo 172 comma 2 del d.lgs. 152/2006. Si evidenzia, infatti, che, in conformità a quanto disposto dal d.l. 133/2014, sono destinate a permanere, anche nel prossimo futuro, quali soggetti esercenti il servizio numerose gestioni di piccole dimensioni operanti in regime di salvaguardia, per le quali l’Autorità non può prescindere dalla disponibilità di adeguati elementi di tipo economico e patrimoniale necessari per le relative predisposizioni tariffarie.

7.4 Le prescrizioni di cui al punto 7.3 risulteranno applicabili anche nel caso in cui i soggetti esercenti il servizio si trovino ad operare per singole fasi della filiera, svolgendo ad esempio il solo servizio all’ingrosso di captazione, adduzione, potabilizzazione e/o depurazione, con la precisazione che ai fini della predisposizione tariffaria potranno essere considerate valide solo le informazioni di natura economico-patrimoniale trasmesse dalle gestioni operanti in regime di salvaguardia.

Spunti per la consultazione

Q13. *Si condivide la proposta di estendere l’applicazione delle norme di separazione contabile a tutte le gestioni che forniscono il servizio in conformità alla normativa vigente indipendentemente dalla forma di tipologia societaria? Motivare la risposta.*

Q14. *Si condivide la proposta di individuare i gestori tenuti all’obbligo di predisposizione dei Conti Annuali Separati secondo il regime ordinario, sulla base degli abitanti serviti e non in relazione al numero di utenze, al fine di tener conto delle reali dimensioni di gestori che servono numerose utenze condominiali? Motivare la risposta.*

Q15. *Si condividono le proposte dell’Autorità in merito alla semplificazione degli obblighi informativi previsti in materia di separazione contabile per i soggetti di minori dimensioni? Motivare la risposta.*

Q16. *Quale criterio dimensionale (ad esempio fatturato, metri cubi trasportati, altro) potrebbe essere individuato per estendere le norme di separazione ai soggetti che, pur non erogando il servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono singole fasi della filiera idrica? Motivare la risposta.*

8 Prime indicazioni per la predisposizione dei Conti Annuali Separati

8.1 Con il presente documento per la consultazione l’Autorità intende infine fornire prime indicazioni per la predisposizione degli schemi contabili relativi ai Conti Annuali Separati. Si precisa che gli schemi proposti in allegato vengono pubblicati esclusivamente per consentire agli operatori di formulare le loro osservazioni in merito. Tali schemi, infatti, hanno carattere puramente indicativo e verranno pubblicati nella loro versione definitiva nell’ambito del provvedimento finale.

8.2 Gli schemi contabili per i Conti Annuali Separati, che i gestori del SII dovranno approntare al fine di consentire la rilevazione dei dati *unbundlizzati* e la predisposizione di una tariffa che rifletta i costi effettivi dei singoli servizi del SII, comprendono in particolare i seguenti prospetti:

- conto economico
- stato patrimoniale
- prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- grandezze fisiche sottostanti i Conti Annuali Separati
- grandezze monetarie rilevanti per la predisposizione dei Conti Annuali Separati.

Spunti per la consultazione

Q17. *Si condividono le indicazioni fornite dall’Autorità in merito al contenuto degli schemi contabili proposti per i Conti Annuali Separati? Motivare la risposta.*

Q18. *Quali eventuali modifiche o integrazioni si ritiene opportuno apportare al contenuto degli schemi contabili proposti? Motivare la risposta.*